

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI SETTEBAGNI N° 19/F -

PARTE I° - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO

Articolo 1 - Validità delle norme

Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazione del piano particolareggiato n° 19/F di esecuzione del P.R.G. del Comune di Roma approvato con D.P. il 16 dicembre 1965 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si applicano le norme di attuazione del P.R.G. e le norme di legge e regolamentari.

Articolo 2 - Contenuto del piano

Il presente piano particolareggiato prevede le seguenti destinazioni d'uso:

- ZONA A : Conservazione e risanamento
- ZONA G/1: Verde privato vincolato
- ZONA H/1: Agricole
H/2
- ZONA M/1: Servizi pubblici generali
- ZONA M/2: Servizi privati
- ZONA M/3: Servizi pubblici di quartiere
- ZONA N : Verde pubblico attrezzato
- Infrastrutture varie - Sedi viarie, parcheggi, aiuole spartitraffico e di arredo stradale, percorsi pedonali e ciclabili.
- ZONA R1 : Residenziale semplice
- ZONA R2 : Residenziale con negozi

- ZONA R3 : Residenziale a destinazione d'uso mista (residenziale e non) con accorpamento libero incentivato.
- ZONA R4 : soggetta a accorpamento di cubatura
- ZONA F2 : soggetta a "lottizzazione convenzionata"

PARTE II^ - ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D'USO

Articolo 3 - Zona A - Conservazione e risanamento

In tale zona si applicano le disposizioni dell'art. 4 delle norme del P.R.G. - paragrafi 1-4-5-

Articolo 4 - Zona G/1 - Verde privato

In questa zona si applicano le disposizioni dell'art. 11 delle norme tecniche del P.R.G.

Articolo 5 - Zona Agricole (H/1 - H/2)

In queste zone si applicano le disposizioni dell'art. 12 delle norme tecniche del P.R.G.

Articolo 6 - Zone M1, servizi pubblici generali

In queste zone saranno edificati i servizi pubblici generali in base a tutte le norme e disposizioni che si riferiscono alle singole attrezzature specificate con appositi simboli sui grafici.

Articolo 7 - Zone M/2 - Servizi privati

In queste zone si applicano le prescrizioni relative ai servizi privati, contenute nell'art. 15 delle norme tecniche di attua

zione del P.R.G.

Articolo 8 - Zona M/3 - Servizi pubblici di quartiere

In queste zone saranno edificati i servizi pubblici di quartiere, in base a norme e disposizioni che si riferiscono alle singole attrezzature specificate con appositi simboli sui grafici.

Articolo 9 - Zona N : Verde pubblico

Tale zone in fase di progettazione esecutiva dovranno essere destinate come segue, in funzione della loro fruibilità e della dimensione dei singoli nuclei ed in relazione alle varie attività del tempo libero che vi si dovranno svolgere:

- 1) spazi per giochi (indice minimo di P.R.G. 2,5 mq/ab. di cui 1,5 per l'infanzia e 1,00 per giochi pre-sportivi);
- 2) parco con attrezzature sportive (indice minimo di Piano Regolatore Generale 2,5 mq/ab);
- 3) parco libero (indice minimo di P.R.G. di 4 mq/ab. ripetiti per 3 mc. nei nuclei di notevole consistenza e per 1 mq. negli spazi minimi). Nelle zone con tali destinazioni andranno poste a dimora essenze pregiate nella proporzione di una per ogni 100 mq. anche provenienti dalla compensazione (in rapporto di un albero preesistente contro tre alberi di nuovo impianto) degli eventuali alberi da abbattere per esigenze di piano particolareggiato, fermo restando la raccomandazione a conservare in sito le alberature pregiate esistenti, specie se in gruppo di più di tre esemplari.

Le varie funzioni come sopra specificate sono state individuate nei grafici con i relativi simboli indicativi della idoneità dell'area:

- giochi bambini;
- giochi pre-sportivi;
- attrezzature sportive;
- parco pubblico libero.

Le attrezzature edilizie necessarie per la fruibilità delle singole zone verdi saranno specificate in sede di progetto esecutivo ehe dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni Urbanistiche.

Per quanto non specificato si rimanda agli articoli nn. 11 e 16 delle norme tecniche di P.R.G.

Articolo 10 - Rete infr. Sedi viarie, parcheggi, aiuole spartitraffico e di arredo stradale, percorsi pedonali e ciclabili-

In questa zona saranno realizzate le attrezzature suddette secondo le indicazioni risultanti sui grafici del p.p.-

Le caratteristiche delle sedi stradali e dei parcheggi e dei percorsi pedonali e ciclabili sono specificate sulla tavola n° 4 del p.p.

Articolo 11 - Zona R1/ residenziale semplice

Negli edifici realizzati in questa zona oltre alla destinazione d'uso residenziale, con indice precisato nella tav.n° 2 di p.p., sono ammesse, purchè

complessivamente non superino il 10% del volume totale costruibile su ciascun lotto, le seguenti attività:

- 1) ambulatori e sedi di circoli sportivi, politici e culturali e altre attività simili purchè compatibili con la destinazione residenziale.
- 2) Uffici e studi professionali con capienza massima di 20 impiegati con superficie lorda per impiegato di mq. 25.
- 3) Sedi di pensioni o convivenze con capacità non maggiore a 30 posti letto con superficie lorda per posto letto di mq. 25.

Sono, inoltre, ammessi, edifici integralmente destinati alle seguenti attività oltre a quelle indicate al comma precedente:

- 1) Attrezzature religiose.
- 2) Attrezzature sportive.
- 3) Scuole private purchè di capacità non superiore a 225 allievi (corrispondenti ad una Sezione completa di scuola materna e dell'obbligo, pari a 9 classi di 25 allievi ciascuna).

Dette scuole dovranno rispettare oltre le prescrizioni di cui alle presenti norme tecniche quelle previste da leggi e regolamenti vigenti per le scuole.

L'area destinata a scuola dovrà avere un fronte minimo su strada di almeno ml.50 -

Gli ingressi al lotto dovranno essere aperti su detto fronte ad una distanza non inferiore a ml. 50 dalla più vicina curva o incrocio stradale.

La recinzione in corrispondenza degli ingressi, e per tutta la larghezza del lotto, dovrà essere arretrata di almeno ml 12 dal filo stradale per consentire la sosta e la manovra dei mezzi di trasporto anche collettivo.

Detti spazi dovranno avere idonea sistemazione superficiale a cura e spese degli interessati.

L'ingresso dell'edificio scolastico dovrà essere ubicato a non meno di ml 10 dalla recinzione sul lato degli ingressi.

- 4) Cliniche private su lotti minimi mq. 5.000 - con distacchi minimi ml.12 e schermatura arborea lungo la recinzione. - 5) Distributori Carburanti (vedi art. 23.24.25)

Gli edifici di cui ai punti 3, 4, 5 del 2° comma potranno sorgere esclusivamente sulle zone indicate con apposito simbolo nei grafici di piano particolareggiato.

- 6) Edifici per esposizioni - con esclusione di attività produttive e di vendita al minuto.-

Articolo 12 - Zona R2/ residenziale con negozi

Per negozi si intendono le attrezzature specificate all'art. 3 n° 2 alle lettere e) ed f) delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

In questa zona ferme rimanendo le norme di cui all'art.11, per quanto attiene le destinazioni d'uso residenziale, è fatto obbligo, per i fabbricati prospicienti il fronte stradale indicato con bordatura scura nei grafici di p.p., di destinare a negozi, con superficie utile

non superiore a 100 mq. ciascuno, il piano terra per una profondità massima di m. 12 dallo spiccatto dell'edificio. Gli ingressi ai negozi debbono aprirsi direttamente sul fronte stradale.

Nel caso in cui i negozi non vengano realizzati o la loro realizzazione venga differita la superficie corrispondente dovrà essere lasciata completamente a giorno, salvo i volumi tecnici di accesso (scale, androni e ascensori) agli appartamenti. La superficie relativa ai detti volumi tecnici non potrà superare il 30% di quella coperta. La residua superficie libera non potrà essere destinata a parcheggio.

Il volume corrispondente alle superfici destinate a negozi, che devono essere chiaramente indicate nei progetti e vincolate alle destinazioni d'uso con atto registrato e trascritto, non viene considerato ai fini del calcolo della cubatura.

Articolo 13 - Zona R/3: residenziale a destinazione d'uso mista (residenziale e non) con accorpamento incentivato.

In queste zone è possibile realizzare, oltre al volume residenziale corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria prevista dal p.p., un volume non residenziale, in funzione della estensione delle superfici, così conteggiato:

- | | |
|-------------------------------------------|--------------|
| - Per superfici da mq. 3.000 a mq. 5.000 | mc. 0,5/ mq. |
| - Per superfici da mq. 5.000 a mq. 10.000 | mc. 0,8/ mq. |

- Per superfici superiori ai mq.10.000 mc.1,5/mq.

Nei confronti di detto volume, sono consentite le destinazioni d'uso specificate all'art.3, paragrafo 2 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. con esclusione, per capienza superiore a 100 impiegati (con superficie lorda per impiegato di mq.25), di quelle indicate nello stesso articolo, alle lettere b,c,d.

Sono inoltre escluse quelle relative alle lettere : p, q, r, s, t, v, del medesimo articolo.

Sono invece consentite sedi di partito, di movimenti politici e di sindacati.

Sono ammessi gli istituti di istruzione privata, le cliniche private*/(esclusivamente nelle zone indicate con apposito simbolo nei grafici di p.p. e nel rispetto delle disposizioni specificate all'art.6 delle presenti norme)

Salvo le eccezioni sopra specificate i volumi residenziali dovranno essere distinti da quelli non residenziali mediante la separazione dei corpi di fabbrica o sovrapposizione dei volumi corrispondenti ai due modi d'uso, purchè con funzionalità nettamente distinte. I progetti relativi a superfici superiori a mq. 3000 dovranno essere sottoposti all'esame della Commissione Consultiva urbanistica.

Articolo 14 - Zona R/4: soggetta ad "accorpamento di cubatura."

Nell'ambito delle zone a destinazione residen-
gli impianti di distribuzione carburanti e le
stazioni di servizio (art. 23 delle presenti
norme) 24 e 25

*/

8.--

ziale (F/1) previste dal P.R.G. e delimitate da apposito "perimetro di accorpamento" negli elaborati grafici di p.p., ove vengono cedute al Comune le aree a destinazione pubblica (specificate nei grafici stessi del p.p.), potrà essere realizzata, sulle restanti aree, una volumetria pari all'indice di fabbricabilità previsto dalla norme di P.R.G. esteso all'intera superficie compresa nel perimetro di accorpamento.

Qualora l'altezza massima consentita non sia specificata sui grafici di p.p. valgono le prescrizioni del successivo art. 17.

Ove i proprietari non provvedano, a richiesta del Comune, alla cessione da loro proposta, la cubatura realizzabile nell'ambito del perimetro di accorpamento sarà quella corrispondente all'indice suddetto esteso alla sola superficie destinata all'edificazione privata dal p.p.; mentre le aree con destinazione pubblica resteranno vincolate ai sensi del nono comma dell'art. 16 della L.U. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dall'art. 5 della legge 8 agosto 1967, n. 765.-

Articolo 15 - Zona F/2: soggetta a "lottizzazione convenzionata"

Il comprensorio indicato negli elaborati grafici del piano particolareggiato come "lottizzazione obbligatoria" è realizzato ai sensi dell'art. 28 della L.U. 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 675 e dall'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.-

L'edificazione delle superfici fondiarie avverrà secondo un progetto unitario planivolumetrico redatto sulla base delle previsioni contenute nel piano particolareggiato.

Tale realizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui al disciplinare per l'attuazione dei comprensori F2 allegato alle presenti norme (elab. 5/A.)

L'indice di fabbricabilità territoriale è quello previsto dal P.R.G. per le zone F/2 con densità 100 ab/ha. . Sui grafici di p.p. sono specificati gli indici fondiari risultanti dalle caratteristiche degli accorpamenti di cubatura stabiliti.

Il progetto unitario planivolumetrico esteso a tutte le aree edificabili private del comprensorio, redatto in base alle indicazioni riportate sui grafici di p.p. dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione urbanistica consultiva. Le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito delle zone edificabili private sono quelle previste, per le zone residenziali semplici e a destinazione d'uso mista, dai precedenti artt. 11¹² e 13 .

PARTE III - NORME PER L'EDIFICAZIONE

Articolo 16 - Lotto minimo

La dimensione minima dei lotti è di mq. 700. Tale dimensione potrà essere ridotta a mq. 400 per i lotti acquistati con atto formale in data anteriore a quella di adozione del presente p.p. -

Articolo 17 - Limiti di altezza

Oltre le indicazioni riportate nei grafici di p.p. e salvo casi particolari espressamente previsti più oltre dalla presenti norme valgono le prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 2.4.1968 n.1444.-

Nelle zone soggette al "accorpamento di cubatura l'altezza massima consentita è di m. 28.

Per le costruzioni con altezza massima superiore a m. 25, se necessario, dovranno essere previste da parte dei privati installazioni che consentano l'alimentazione idrica oltre tale altezza.

Articolo 18 - Inclinate

La sagoma dei fabbricati, nella sezione in senso normale ai confini interni deve essere contenuta nell'inclinata a 45° (rapporto 1:1) con origine a distanza di ml. 5.00 oltre il confine di proprietà.

Nel caso di area libera, contigua ad un fabbricato regolarmente edificato che non rispetti il disposto di cui al precedente comma ma che sia stato regolarmente costruito secondo le norme vigenti all'epoca, l'origine dell'inclinata per il nuovo edificio verrà presa oltre il confine di proprietà, distanza pari al distacco dell'edificio da costruire fino ad un massimo di ml. 5, qualora il distacco esistente risultasse superiore a tale valore; la distanza minima assoluta tra pareti finestrate dei due edifici non potrà comunque essere inferiore a ml. 10.

La sagoma dei fabbricati prospettanti su strada o piazza, nella sezione in senso normale a questa, deve essere contenuta nell'inclinata a 45° (rapporto 1:1) con origine a distanza di ml. 4 oltre la linea di delimitazione di zona.

Articolo 19 - Distacchi

I distacchi minimi dai confini, verso altri lotti edificabili non dovranno essere inferiori a ml. 5.00-

I distacchi minimi tra due edifici dovranno non essere inferiori a ml. 10,00.-

I distacchi da strade, piazze, parcheggi e da altre zone destinate ad attrezzature pubbliche (M/1, M/3, N) non dovranno essere inferiori a ml. 6.00.-

Nelle zone residenziali con negozi previste dal-

l'art. 12 e nelle zone con destinazione d'uso mista previste dall'art. 13 gli edifici dovranno rispettare un distacco di ml. 10;50 dal filo stradale.

Questa fascia di arretramento computabile tra le aree a parcheggio di cui al successivo art. 20 dovrà essere sistemata a parcheggio e marciapiedi a cura e spese dei proprietari dei lotti frontisti ciascuno per la lunghezza del fronte di proprietà.

Detta sistemazione dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni dei competenti uffici comunali e in conformità del grafico allegato alle presenti norme.

Le licenze di occupabilità provvisoria o di esercizio dei negozi sono comunque subordinate alla sistemazione del parcheggio.

Articolo 20 - Parcheggi

In tutte le zone private edificabili dovranno essere riservate aree per il parcheggio delle autovetture nelle seguenti misure: mq. 1 utile per ogni mc. di costruzione fuori terra, con destinazione residenziale; 1 mq. utile per ogni 7,5 mc. se la destinazione riguarda uffici pubblici e privati con più di 20 addetti complessivi.

Inoltre per la cubatura destinata ad esercizi commerciali dovranno essere riservate aree per il parcheggio in ragione di non meno di 0,4 mq. di superficie lorda di pavimento.

Tali ultime aree, sistemate a parcheggio a cura e spese dei proprietari, dovranno essere cedute gratuitamente all'amministrazione Comunale. La licenza di abitabilità è subordinata alla sistemazione del parcheggio ed alla avvenuta cessione delle aree relative al Comune.

Per insediamenti di cui alle categorie B) ed F) dell'art. 1 par. 2 delle norme tecniche di attuazione del P. U. P. con superficie utile (o di vendita per gli esercizi commerciali) superiori a 100 mq. ciascuno, alle aree per parcheggio di cui al secondo comma del presente articolo dovranno essere aggiunti spazi di uso pubblico per parcheggio in ragione di non meno di 0,2 mq. per ogni mq. di superficie utile (o di vendita).

Articolo 21 - Fabbricati esistenti edificati con regolare licenza -

Nelle zone destinate all'edificazione privata i fabbricati esistenti e regolarmente edificati con volumetrie

superiore al suddetto indice, la ricostruzione avverrà entro il limite massimo della volumetria esistente, ai sensi dell'art. 8, par. III delle norme tecniche di attuazione al P.R.G. salvo i distacchi dai confini ed il rispetto dell'inclinata che dovranno corrispondere a quanto previsto dalle presenti norme.

Nel caso che gli edifici esistenti di cui ai commi precedenti contengano negozi forniti di licenza di abitabilità e di esercizio, ma ricadano in zone per cui non sono previsti i negozi, si può ammettere, nella eventuale ricostruzione, questo tipo di attività commerciale purchè la superficie di vendita non superi quella preesistente ed il volume relativo sia inferiore al 5% di quello totale edificabile sul lotto.

Ove non ricorrono le ipotesi di applicazione dei precedenti commi l'edificazione avverrà secondo gli indici indicati sui grafici di p.p. per le singole zone.

Articolo 22 - Strade Private

Per le strade private esistenti fino alla data di adozione del presente p.p. valgono le norme di cui all'art. 87 A del vigente R.E.

Nei casi di impossibilità della realizzazione della Sezione stradale prevista ai commi successivi provvedendo anche al suo collegamento all'altra estremità qualora trattasi di strada a fondo cieco.

Nei casi in cui i lotti compresi negli isolati non abbiano diretto alla via P.R., i proprietari interessati qualora concordino sulla scelta della strada privata dovranno consorzarsi e come tali potranno presentare, con

le modalità di cui ai commi successivi, domanda di autorizzazione per la realizzazione della strada medesima.

Qualora la strada privata congiunga due strade di P.R., essa si intende gravata da servitù di uso pubblico ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 1 settembre 1918 n° 1446 e dell'art. 14 della legge 12.2.1950 n° 126 anche per quanto concerne la canalizzazione dei pubblici servizi. In tale ipotesi, la domanda di autorizzazione dovrà essere prodotta da tutti i proprietari delle mezzerie stradali e dovrà essere corredata dal:

- 1) progetto quotato del tracciato stradale e degli impianti relativi. La larghezza stradale dovrà essere non inferiore a m. 9 di cui almeno m. 7 di carreggiata.
- 2) Atto costitutivo del Consorzio obbligatorio di tutti gli utenti ai sensi del R.D.L. 1.9.1918 n. 1446 per la sistemazione, manutenzione e ricostruzione a proprio completo carico delle strade, secondo il sistema di pavimentazione, illuminazione e fognatura di uso presso il Comune di Roma. La licenza di costruzione relativa ai fabbricati aventi accesso su strada privata di uso pubblico è in ogni caso subordinata alla autorizzazione comunale per la strada medesima.

Qualora la nuova strada privata d'accesso ai lotti interni non abbia le caratteristiche di uso pubblico indicato al precedente 3° comma in quanto riservata al solo transito dei frontisti, l'autorizzazione è rilasciata al proprietario o ai proprietari richiedenti sulla base di un progetto quotato del tracciato stesso e previa assunzione da parte dei medesimi, con atto pubblico registrato e trascritto, dell'impegno a provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione, pavimentazione e illuminazione secondo

il sistema in uso presso il Comune di Roma, allo sbarra-
mento della strada privata mediante muri, cancellato o
termini lapidei collegati o meno da catene, nonchè alla
manutenzione, pulizia e vigilanza della stessa.

La larghezza stradale dovrà essere non inferiore a m.
9,00 di cui almeno 7,00 di carreggiata, nel caso di stra-
de con sviluppo lineare inferiore a m. 50,00 e non infe-
riore a m. 12,00 di cui almeno 7,00 di carreggiata nel
caso di strade con sviluppo lineare superiore a m. 50,000.

Gli edifici potranno sorgere a filo strada, fermo
restando il rispetto dell'inclinata a 45° avente come a
scissa la larghezza stradale.

La concessione di licenze di costruzione, per fab-
bricato che abbiano un fronte su strade private è subor-
dinata alla autorizzazione predetta.

PARTE IV - Impianti distributori carburante e stazioni di servizio
ART. 23 - Installazione di impianti distributori carburante e costruzione di stazioni di servizio.

Nell'ambito delle zone residenziali semplici o miste, contrassegnate con apposito simbolo nei grafici di piano particolareggiato, è permessa, in alternativa all'edificazione, prevista dagli articoli di cui alla presenti norme, l'installazione di impianti distributori di carburante o la costruzione di stazioni di servizio.

ART. 24 - Prescrizioni per l'installazione di impianti distributori carburante.

Per l'installazione di impianti distributori di carburante dovranno essere rispettate, fermo restando tutte le norme stabilite da leggi o regolamenti speciali e le prescrizioni dettate dagli uffici preposti all'igiene, sicurezza e viabilità le seguenti prescrizioni:

- 1) La superficie minima del lotto non dovrà essere inferiore a mq. 500.
- 2) Il lotto dovrà prospettare su strada con un fronte minimo di almeno m. 30.
- 3) I passi carrabili a servizio dell'impianto dovranno avere una larghezza minima di m. 5.
- 4) Il passo carrabile più vicino dovrà distare dall'incrocio di due vie non meno di m. 20.00. Per incrocio si intende l'intersezione dei fili esterni dei marciapiedi idealmente prolungati.
- 5) Le colonnine erogatrici dovranno distare non meno di m. 6 dal fronte strada e dei confini interni, salvo maggiori distacchi previsti da regolamenti speciali.
- 6) Le distanze minime tra due impianti prospettanti su una stessa via dovrà essere non inferiore a m. 30, misurata tra i passi carrabili più vicini; la stessa distanza minima dovrà essere rispettata tra il passo carrabile dell'impianto e la prima colonnina erogatrice di altro impianto esistente su suolo pubblico.

- 7) La distanza minima tra un passo carrabile a servizio dell'impianto ad uno destinato ad altro uso non dovrà essere inferiore a m. 4,50.

ART. 25 - Prescrizioni per la costruzione di stazioni di servizio.

Per la costruzione di stazioni di servizio dovranno essere rispettate, ferme restando tutte le norme stabilite da leggi o regolamenti speciali o le prescrizioni dettate dagli uffici preposti all'igiene, sicurezza e viabilità, le seguenti prescrizioni, oltre quelle previste per gli impianti distributori di carburante ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 24, delle presenti norme:


- 1) La superficie minima del lotto non dovrà essere inferiore a mq. 1.000.
- 2) La costruzione dovrà distare non meno di m. 10,50 dal fronte stradale e ml. 6 dai confini interni, salvo maggiori distacchi previsti da regolamenti speciali.
- 3) L'altezza massima della costruzione, misurata dal piano del terreno a sistemazione avvenuta, non potrà eccedere la misura di m. 4,50.
- 4) Sono ammesse le destinazioni d'uso attinenti all'esercizio del punto vendita carburanti nonché ai servizi di assistenza stradale, di pronto soccorso, di sosta di ristoro.
- 5) Nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del precedente articolo la massima cubatura conseguibile non dovrà superare quella risultante dal rispetto dell'indice di edificabilità relativo all'isolato cui il lotto appartiene.

LEGENDA

..... limite della edificazione

□ sagoma auto

▨ pedana salvagente



INDICE

PARTE I - <u>GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO</u>	Pag. 1
Art. 1 - Validità delle norme	"
Art. 2 - Contenuto del piano	"
PARTE II - <u>ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D'USO</u>	Pag. 2
Art. 3 - Zona A - Conservazione e risanamento	"
Art. 4 - Zona G/1 - Verde privato vincolato	"
Art. 5 - Zone Agricole (H/1 - H/2)	"
Art. 6 - Zone M/1 Servizi pubblici Generali	"
Art. 7 - Zone M/2 Servizi privati	"
Art. 8 - Zone M/3 Servizi pubblici di quartiere	Pag. 3
Art. 9 - Zona N - Verde pubblico	"
Art. 10 - Rete infrastrutture - Sedi viarie parcheggi ecc.	Pag. 4
Art. 11 - Zona R/1 - residenziale semplice	"
Art. 12 - Zona R/2 - residenziale con negozi	Pag. 6
Art. 13 - Zona R/3 - residenziale a destinazione d'uso mista.	Pag. 7
Art. 14 - Zona R/4 - Soggetta ad "Accorpamento di cubatura.	Pag. 8
Art. 15 - Zona F/2 - Soggetta a "Lottizzazione con venzionata.	Pag. 9
PARTE III- <u>NORME PER L'EDIFICAZIONE</u>	Pag. 10
Art. 16 - Lotto minimo	"
Art. 17 - Limiti d'altezza	"
Art. 18 - Incline	Pag. 11
Art. 19 - Distacchi	Pag. 12
Art. 20 - Parcheggi	Pag. 13
Art. 21 - Fabbricati esistenti edificati con licenza.	Pag. 13

Art. 22 - Strade private

Pag.14

PARTE IV - IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTE E STAZIONI SERVIZIO -

Pag.17

Art. 23 - Installazione di impianti distrib. carburante e costruzione di stazioni di servizio.

Pag.17

Art. 24 - Prescrizioni per l'installazione di impianti distributori carburante.

Pag.17

Art. 25 - Prescrizioni per la costruzione di stazioni di servizio.

Pag.18

Grafico parcheggi nelle zone residenziali con negozi e nelle zone miste.

Pag.19